

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 007074 del 4.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 22 del 4/ 05 /2020

Oggetto: emergenza COVID-19, attività motoria e animali domestici.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle nuove indicazioni impartite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii., segnatamente, il DCPM 26.04.2020, in G.U. serie generale 108 del 27.04.2020, a mente del quale *“è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività” (art. 1 c. 1 lett. f);*

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO lo Statuto comunale;

DISPONE

La revoca della propria Ordinanza n.10 del 20.03.2020 a mente della quale erano *“permesse, in quanto necessità fisiologiche, brevi “passeggiate” con il cane per lo sgambamento e i suoi bisogni fisiologici, a condizioni che le stesse avvengano nell'immediate vicinanze e, comunque, entro un raggio di 300 metri dall'abitazione del proprietario dell'animale”*, di talchè, con effetto immediato, il limite dei 300 metri non è più operativo rimanendo inteso che i padroni del cane dovranno avere al proprio seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni

che andranno rigorosamente rimosse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. f) del DCPM 26 aprile 2020, è possibile svolgere, in forma individuale e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e utilizzando di dispositivi individuali di protezione, attività motoria consistente nella pulizia e cura di aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, dott. Domenico Papalia.

Tropea li 4/05/2020

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993